



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi
E p.c.
Associazioni di categoria
Settore Carne
Settore Latte

Oggetto: Approfondimenti sulla recente entrata in vigore del “Safe Food for Canadians Regulation” in Canada: esiti degli incontri ad hoc avuti dall’Ambasciata Italiana presso Ottawa con la Delegazione UE e con la CFIA (Canadian Food Inspection Agency)

Al fine di comprendere appieno il potenziale impatto del SFCR sulle esportazioni agroalimentari italiane, la Rappresentanza Italiana in Ottawa ha effettuato importanti approfondimenti sia tramite la locale Delegazione UE, sia con le Autorità Canadesi competenti (CFIA – Canadian Food Inspection Agency).

Si forniscono di seguito gli elementi principali definiti nel corso dei suddetti incontri i quali consentono di raccogliere ulteriori conferme su quanto precedentemente esposto dalla scrivente Direzione a seguito delle anticipazioni raccolte sulle medesime tematiche nel corso del recente audit effettuato da CFIA in Italia.

Lo studio legale Tereposky & DeRose (cui la Delegazione UE ha commissionato uno studio sulla presenza di eventuali barriere non tariffarie all'applicazione del CETA, presentato nel corso di un coordinamento comunitario) alla richiesta da parte italiana di chiarimenti sul possibile impatto del SFCR ha risposto indicando come il Regolamento non sembri rappresentare una barriera alle esportazioni. **Gli standard europei sarebbero infatti più che soddisfacenti ed in linea con le previsioni canadesi.**

L'incontro con il Responsabile per gli Affari Internazionali della Divisione Importazioni ed Esportazioni della CFIA, Dr. Daniel Burgoyne, è risultato utile a chiarire alcuni dubbi derivanti dagli ambiti applicativi che potrebbero in qualche misura differire nei rispettivi impianti normativi.

Il Regolamento Canadese si pone in maniera più incisiva solo sui prodotti cosiddetti “registered” (carne, prodotti ittici, lattiero-caseari, prodotti processati, uova e miele) che in effetti presentano un rischio alimentare più elevato per il consumatore. Non si applica invece in alcun modo al settore dei prodotti c.d. “non-registered” come ad esempio bevande alcoliche.

Il Regolamento è naturalmente rivolto solo ai produttori e agli importatori canadesi, tuttavia ne risultano coinvolti, di riflesso, anche gli esportatori stranieri che introducono prodotti alimentari in Canada.

Il SFCR - tra le altre cose - obbliga infatti gli importatori canadesi ad adottare dei Piani preventivi di controllo (c.d. Preventive Control Plans - PCP) che dimostrino che gli standard sulla sicurezza alimentare nei Paesi di provenienza dei prodotti importati siano almeno equivalenti a quelli applicati da Ottawa.

I fornitori stranieri, incluso i produttori italiani, sono chiamati quindi semplicemente a fornire all'importatore Canadese la documentazione sufficiente a dimostrare l'attuazione nei propri processi produttivi di sistemi di controllo capaci di: identificare ed analizzare i rischi (batterologici, chimici e fisici), implementare le misure di controllo, identificare i punti di controllo critici (CCPs) ed effettuare le opportune verifiche.

Tale documentazione, inoltre, dovrà essere prodotta unicamente al momento dell'instaurazione del rapporto commerciale e non per ogni carico o spedizione.

Lo stesso PCP è stato definito da Burgoyne come 'another way to say HACCP' ma con alcune procedure aggiuntive in materia di richiamo dei prodotti e assistenza per i reclami.

Il rappresentante della CFIA ha chiarito, inoltre, che - a differenza degli Stati Uniti - **i fornitori stranieri non sono obbligati a registrarsi in Canada per poter esportare, né hanno l'obbligo di procedere ad una specifica attività di formazione del loro personale sulla normativa canadese.**

A tale proposito, la scrivente Direzione ritiene opportuno precisare che ogni evento formativo rivolto ad operatori del settore alimentare e del controllo ufficiale in materia di sistemi basati sui principi dell'HACCP così come sulle differenze applicative dei diversi impianti normativi nel panorama internazionale, fatta salva l'autorevolezza della fonte informativa, sono tutti più che apprezzabili nell'ottica della crescita continua del settore export alimentare italiano in termini di sicurezza ed efficienza. Tuttavia, appare altrettanto doveroso precisare che **i contenuti di qualsiasi percorso formativo devono sempre tenere in debita considerazione il contesto istituzionale nel quale si sviluppano i rapporti in ambito sanitario e fitosanitario (Accordi SPS) che l'Italia e o l'Unione Europea intrattengono con i Paesi Terzi.** Poiché gli accordi SPS sono soggetti esclusivamente alla gestione ufficiale delle diverse autorità competenti coinvolte, **qualsiasi evento formativo non può e non deve generare pareri interpretativi indipendenti o peggio ancora strumentali sull'obbligatorietà o meno di requisiti sanitari/gestionali che non siano stati preventivamente trattati e chiariti dalle medesime autorità competenti in ambito SPS.** Quanto sopra al fine di smorzare gli allarmi raccolti dalle parti interessate nel corso degli ultimi mesi e nell'intento di tutelare l'armonizzazione della delicata azione del controllo ufficiale attuato a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, nell'interesse collettivo dello stesso settore produttivo.

In conclusione, il quadro relativo all'impatto del SFCR sul sistema Italiano è apparso in definitiva sostanzialmente rassicurante, in linea con le dichiarazioni conclusive del Dr. Burgoyne il quale ha voluto evidenziare come il SFCR miri essenzialmente a tutelare i consumatori canadesi dai prodotti importati da Paesi meno avanzati sugli standard alimentari rispetto a quelli europei.

Resta in ogni caso di fondamentale importanza continuare a monitorare l'applicazione pratica del Regolamento, per evitare possibili inconvenienti e si fa pertanto riserva di comunicare eventuali aggiornamenti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Gaetana Ferri

* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*

Referenti

Nicola Santini – 0659946744

E-mail: n.santini@sanita.it

Anna Beatrice Ciorba – 0659946937

E-mail ab.ciorba@sanita.it